



Procedura selettiva n. 6/16

Prot. 216 del 16/02/2016

**BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DA SVOLGERE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE DE "LA
SAPIENZA"**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la richiesta formulata dal Responsabile scientifico Prof. Agostino Tafuri

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/01/2016 che ha accettato il contributo offerto dalla Fondazione Frisiani-Santini per il finanziamento di una borsa di studio per la seguente attività di ricerca: *"Valutazione dei profili proteomici in oncoemopatie dell'adulto: ruolo nei linfomi non Hodgkin e nelle leucemie acute"*;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/01/2016 che autorizza l'attivazione della procedura

VISTO il contributo liberale erogato dalla Fondazione Frisiani-Santini

ACCERTATA la disponibilità finanziaria

DECRETA

ART. 1

È indetta una selezione da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare per l'assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca finanziata con il contributo liberale della Fondazione Frisiani-Santini. Titolo del progetto: *"Valutazione dei profili proteomici in oncoemopatie dell'adulto: ruolo nei linfomi non Hodgkin e nelle leucemie acute"*. Codice identificativo del progetto 000210_14_CtbLibFondazioniFrisiani-Santini_Tafuri - CUP B52I14004380007.

La durata della borsa è di 12 mesi, eventualmente rinnovabile ed è subordinata all'effettiva disponibilità ed incasso irrevocabile del finanziamento da parte della Fondazione.



ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Scienze Biologiche o equipollente conseguita secondo l'ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero Lauree Specialistiche in Biotecnologie afferenti alle classi 7/S, 8/S, 9/S conseguite ai sensi del D.M. 509/1999 ovvero Laurea Magistrale nella classe LM-6 (Biologia) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 e ss. mm. e ii.
- I candidati non devono aver compiuto i 35 anni di età alla data di emissione del presente bando.

ART. 3

La selezione avviene per titoli ed esame colloquio.

Il colloquio verterà sul curriculum e sulle esperienze maturate e tenderà ad accertare le conoscenze del candidato sugli argomenti indicati dal bando di concorso.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenere la prova orale (salvo rinuncia scritta degli stessi al preavviso per lo svolgimento del colloquio) mediante comunicazione che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata da essi comunicato.

ART. 4

L'importo della borsa di studio, che ammonta ad € 18.200,00 (diciottomiladuecento/00), è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e sarà erogata dal Dipartimento in n. 12 rate.

ART. 5

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso (allegato A), deve essere trasmessa per via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) **personale del candidato**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dmcm@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio delle ore 23.59 - ora italiana - del giorno **8 marzo 2016**



Non sono ammesse domande inoltrate tramite PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.

Non saranno considerate e verranno pertanto escluse domande che perverranno a questa Amministrazione con modalità diverse da quella sopra indicata.

L'inoltro della domanda tramite PEC (posta elettronica certificata) secondo le previste modalità, considerato che l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del DPCM n. 38524 del 6/05/2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di posta elettronica certificata, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art.2, comma 1, dello stesso DPCM. La validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11/02/2005, n. 268.

Nell'oggetto della mail, inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere indicata con chiarezza la specifica del concorso:

Procedura selettiva bando n. 6/16 prot. 216 del 16/02/2016

La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nell'inoltro della domanda non imputabili all'Amministrazione stessa.

I file allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF ed il messaggio più gli allegati non dovranno pesare complessivamente più di 37 megabyte. L'eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata, determinato dal superamento della dimensione massima consentita, sarà imputabile esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema del **modello A** allegato al presente bando, ciascun candidato dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo presso il quale desidera siano inviate con posta ordinaria



le comunicazioni relative alla presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di residenza.

Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare:

- i titoli accademici conseguiti, specificando le istituzioni che li hanno conferiti, la data di conseguimento ed il punteggio ottenuto;
- di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
- di essere a conoscenza che la durata della borsa è subordinata all'effettiva disponibilità ed incasso irrevocabile del finanziamento da parte della Fondazione Frisiani-Santini.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- *curriculum vitae et studiorum* in formato europeo, datato e firmato
- eventuali pubblicazioni e altri titoli considerati utili ai fini della presente selezione (**solo titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni**)
- eventuali attestati ad es. corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altro (**solo attestati rilasciati da strutture diverse dalle Pubbliche Amministrazioni**)

Le pubblicazioni ed i titoli non conseguiti presso pubbliche amministrazioni possono essere trasmessi allegando ad essi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 che ne attesti la conformità agli originali (utilizzando l'allegato **modello B** del presente bando). La dichiarazione (modello B) deve essere unita ad una fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

I certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni, qualora trasmessi, saranno considerati irricevibili. Essi dovranno essere soltanto elencati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (**modello A**).

ART. 6

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

- il responsabile dei fondi di ricerca o suo delegato ovvero un delegato designato dal Direttore del Dipartimento;
- due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.



ART. 7

La valutazione della Commissione è determinata, ai fini della definizione del punteggio globale, espresso in centesimi, nel modo seguente:

a) 70 punti per titoli così ripartiti:

- fino a 20 punti, di cui almeno 10 per il dottorato di ricerca e fino a 10 punti per il diploma di specializzazione di durata almeno biennale in relazione all'attinenza dei suddetti titoli con l'attività di ricerca da svolgere;
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da riportare a 110, che verrà valutato come segue:
voto da 95 a 100 punti 1
voto da 101 a 104 punti 2
voto da 105 a 109 punti 3
voto 110 punti 4
voto 110 e lode punti 5
- fino a 30 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;

III. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;
- fino a 10 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all'attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale;

b) 30 punti per il colloquio.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore alla metà del punteggio disponibile per i titoli e a 4/5 dei punti a disposizione per il colloquio.



ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. La borsa di studio verrà assegnata al candidato che abbia conseguito il maggior punteggio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. La borsa che, per la rinuncia del vincitore o per mancata assegnazione, resta disponibile sarà attribuita al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 9

Nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, al Dipartimento la dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione. Dovrà altresì far pervenire dichiarazione, da redigere secondo lo schema allegato (**modello A**) in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.lgs. 445/2000:

- a) cognome e nome
- b) data e luogo di nascita
- c) codice fiscale
- d) residenza
- e) cittadinanza
- f) titolo di studio

ART. 10

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile dei fondi di ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa. Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni superiori a 30 giorni continuativi, comporteranno la decadenza dalla borsa di studio;
- c) presentare alla scadenza fissata dal responsabile della ricerca una relazione completa e documentata sul programma di attività svolta la cui valutazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Dipartimento, determinerà l'eventuale proseguimento dell'attività di ricerca o la sua interruzione.



Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Il borsista può svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Dipartimento ed a condizione che tale attività sia dichiarata dalla struttura stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto d'interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di borsa di studio; non rechi pregiudizio all'Ateneo, in relazione alle attività svolte. Il Direttore del Dipartimento/Centro ed il titolare della borsa di studio debbono dichiarare di non essere legati da rapporti professionali o di lavoro.

ART. 11

Il Dipartimento provvede, limitatamente al periodo di validità della borsa di studio e qualora il borsista sia privo di analogo copertura, alla stipula di una polizza per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, da far gravare sui finanziamenti derivanti dal contributo per le esigenze dei progetti di ricerca.

Roma, lì 16/02/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Maria Rosaria Torrisi
(Firmato in originale)

Pubblicato il 16/02/2016